



COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

**RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE E PROPOSTE
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
(art. 20, comma 1 e segg. D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P.)**

Dati relativi a 31/12/2022

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Rossano Veneto, con atto del Consiglio comunale n. 25 del 30.04.2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 e 7 del 26.01.2016 è stato approvata la ricognizione del processo di razionalizzazione delle società partecipate;

Il piano di revisione straordinaria delle società possedute dal comune alla data del 23 settembre 2016 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 17.10.2017, regolarmente trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Tale piano prevedeva quale azione di razionalizzazione, il progetto di fusione per incorporazione della società Brenta Servizi Spa in Etra Spa, avvenuta con atto notarile in data 22.12.2016.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino **annualmente**, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per *“partecipazione”* si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le *“partecipazioni indirette”* soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la *“tramite”* è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società *“tramite”* sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato A) “Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente”, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28 dicembre 2018 è stata approvata la ricognizione del processo di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 31.12.2017.

La revisione periodica delle partecipazioni effettuata con la sopracitata deliberazione ha dato il seguente esito:

- ai sensi e agli effetti dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, le attività compiute dalla Società partecipata ETRA Spa, in attuazione del piano di razionalizzazione, hanno riguardato:
 - ✓ fusione per incorporazione in Etra Spa delle società SE.TA: Spa, Brenta Servizi Spa e Altopiano Servizi Srl, con atto iscritto presso il registro delle imprese in data 27.12.2016;
 - ✓ alienazione della partecipazione in NET-T BY Telerete Nordest Srl, con rogito rep. N. 62949 del 31.7.2018;
 - ✓ riduzione al 20% della quota di partecipazione in ASI Srl;
- ai sensi e agli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie è così specificato:

Partecipazioni dirette

- ✓ ETRA S.P.A – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA

- ✓ E.B.S. S.A.R.L. - avvio della procedura per cessione quote a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
- ✓ SINTESI S.R.L. – avvio procedura di fusione per incorporazione in ETRA;
- ✓ PRO.NET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – in attesa di definizione della procedura fallimentare del socio Attiva Spa;
- ✓ ASI S.R.L – mantenimento senza interventi, valutazione del contenimento dei costi di funzionamento e della possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
- ✓ UNICAENERGIA S.R.L. – esame della produttività della società e ipotesi di avvio di procedura ad evidenza pubblica per cessione quote;
- ✓ ETRA ENERGIA S.R.L. – mantenimento senza interventi;
- ✓ VIVERACQUA SCARL – mantenimento senza interventi.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30 dicembre 2019 è stata approvata la ricognizione del processo di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 31.12.2018.

La revisione periodica delle partecipazioni effettuata con la sopracitata deliberazione ha dato il seguente esito:

- ai sensi e agli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, le attività compiute dalla Società partecipata ETRA Spa, in attuazione del piano di razionalizzazione, hanno riguardato:
 - ✓ fusione per incorporazione di Sintesi Srl in Etra Spa.
- ai sensi e agli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie è così specificato:

Partecipazioni dirette

- ✓ ETRA S.P.A – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA

- ✓ E.B.S. S.A.R.L. – proseguire e portare a termine la procedura per cessione quote a società terze interessate;
- ✓ PRO.NET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – in fase di conclusione della procedura di liquidazione della società.
- ✓ ASI S.R.L – mantenimento senza interventi, valutazione del contenimento dei costi di funzionamento e della possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
- ✓ UNICAENERGIA S.R.L. in corso il terzo avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse per la cessione delle quote;
- ✓ ETRA ENERGIA S.R.L. –Esplorare l'opportunità e la convenienza di dismettere la partecipazione della quota di Etra Spa;
- ✓ VIVERACQUA SCARL – mantenimento senza interventi;
- ✓ ONENERGY S.R.L. – procedere alla dismissione della partecipazione.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30 dicembre 2020 è stato approvata la ricognizione del processo di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 31.12.2019.

La revisione periodica delle partecipazioni effettuata con la sopracitata deliberazione ha dato il seguente esito:

- ai sensi e agli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, le attività compiute dalla Società partecipata ETRA Spa, in attuazione del piano di razionalizzazione, hanno riguardato:
 - ✓ alienazione della quota di partecipazione di E.B.S. S.a.r.l. a B.R.D. Srl, avvenuta in data 30.11.2020;
 - ✓ liquidazione e chiusura della società PRONET S.R.L. e cancellazione dal registro delle imprese in data 04.11.2020;
- ai sensi e agli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie è così specificato:

Partecipazioni dirette

- ✓ ETRA S.P.A – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA

- ✓ ASI S.R.L – mantenere la partecipazione societaria, conservando quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento;
- ✓ UNICAENERGIA S.R.L. – perseguire l'obiettivo di alienare la quota di partecipazione di Etra Spa e dismettere la partecipazione societaria;
- ✓ ETRA ENERGIA S.R.L. –mantenere la partecipazione societaria per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di Etra;
- ✓ VIVERACQUA SCARL – mantenere la partecipazione societaria;
- ✓ ONENERGY S.R.L. – procedere alla dismissione della partecipazione.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30 dicembre 2021 è stato approvata la ricognizione del processo di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 31.12.2020.

La revisione periodica delle partecipazioni effettuata con la sopracitata deliberazione ha dato il seguente esito:

- ai sensi e agli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, le attività compiute dalla Società partecipata ETRA Spa, in attuazione del piano di razionalizzazione, hanno riguardato:
 - ✓ alienazione della quota di partecipazione di UNICAENERGIA S.R.L. al Consorzio di Bonifica Brenta, avvenuta in data 24.11.2021;
 - ✓ dismissione della società ONENERGY S.R.L. in data 29.07.2021;
- ai sensi e agli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie è così specificato:

Partecipazioni dirette

- ✓ ETRA S.P.A – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- ✓ SEV DATA Società Cooperativa – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA

- ✓ ETRA ENERGIA S.R.L. –mantenere la partecipazione societaria per consentire ulteriori valutazioni nell’ambito del prossimo piano industriale di Etra;
- ✓ ASI S.R.L – mantenere la partecipazione societaria, conservando quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento;
- ✓ VIVERACQUA SCARL – mantenere la partecipazione societaria;

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27 dicembre 2022 è stata approvata la ricognizione del processo di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 31.12.2021.

La revisione periodica delle partecipazioni effettuata con la sopracitata deliberazione ha dato il seguente esito:

- ai sensi e agli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie è così specificato:

Partecipazioni dirette

- ✓ ETRA S.P.A – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
- ✓ SEV DATA Società Cooperativa – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA

- ✓ ETRA ENERGIA S.R.L. –mantenere la partecipazione societaria per consentire ulteriori valutazioni nell’ambito del prossimo piano industriale di Etra;
- ✓ ASI S.R.L – mantenere la partecipazione societaria, conservando quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento;
- ✓ VIVERACQUA SCARL – mantenere la partecipazione societaria;

4. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

La presente ricognizione è relativa a tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune di Rossano Veneto alla data del 31 dicembre 2022.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l'esercizio 2023 (art. 20 del d.lgs. n.175/2016)

Si dà atto, di seguito, dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate tramite ETRA Spa, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di Etra Srl in data 05.12.2022 e dal Comune di Rossano Veneto in data 27 dicembre 2022 con provvedimento consiliare n. 58.

PARTECIPAZIONI DETENUTE DA ETRA SPA

ETRA SPA detiene:

- 1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in **ETRA ENERGIA SRL** (di seguito, **ETRA ENERGIA**). La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;
- 2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in **AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL** (di seguito, **ASI**). La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;
- 3) una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in **VIVERACQUA SCARL** (di seguito, **VIVERACQUA**). La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

Considerato che:

1. L'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/2016 prevede che, ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche adottano un piano di assetto delle loro partecipazioni;
2. il Consiglio di Gestione di ETRA, nella seduta del 28.11.2022, preso atto della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA, ha proposto al Consiglio di Sorveglianza di mantenere tutte e tre le partecipazioni societarie (di seguito, la Proposta);
3. il Consiglio di Sorveglianza di ETRA, nella seduta del 05.12.2022, preso a sua volta atto del permanere dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni societarie, ha confermato la Proposta e deliberato di mantenere le partecipazioni detenute da ETRA in ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.

La Proposta è stata trasmessa ai Comuni Soci con comunicazione prot. n. 213792, affinché gli stessi potessero recepire le indicazioni fornite dalla *governance* di ETRA nei rispettivi provvedimenti sull'assetto delle società partecipate, che gli stessi sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno;

Nel corso del 2023 nessuna azione di razionalizzazione è stata, dunque, intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA SPA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.

In merito alla partecipazione diretta in SEV DATA Società Cooperativa l'ente partecipa alla società cooperativa con una quota di partecipazione irrisoria che ammonta allo 0,266%, dettata solo dalla possibilità di avere dei vantaggi economici per le prestazioni svolte a favore dell'ente. Data il tipo di società e il tipo di partecipazione l'ente non ha alcuna possibilità di intervenire nell'amministrazione della società se non quella di recedere, ritenuto antieconomico, per cui si propone di mantenere la partecipazione.

5. Proposta di Piano di Piano di riassetto (per la razionalizzazione, fusione e soppressione) delle società partecipate per l'esercizio 2024 (art. 20 d.lgs. n. 175/2016)

Analizzato lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2022 per l'anno 2023, si formula il seguente piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2024

Si dà atto, di seguito, della proposta di piano di riassetto delle società partecipate tramite Etra Spa per l'anno 2024, approvata dal Consiglio di Gestione in data 29.11.2023 e dal Consiglio di Sorveglianza in data 04.12.2023.

Anche per il 2023 non si segnalano novità di rilievo, intervenute in corso d'anno, relative all'assetto delle tre società partecipate da ETRA. Si ritiene, pertanto, non sussistere i presupposti previsti dall'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette. Conseguentemente, non appare sussistere alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni.

Per completezza di analisi, si rileva, che:

1) ETRA ENERGIA S.R.L. non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Si propone di mantenere la partecipazione.

2) ASI S.R.L. non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);

- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";

Si propone di mantenere la partecipazione.

3) VIVERACQUA S.C.A.R.L. continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:

- quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forza alla società sono n. 4, oltre a n. 4 lavoratori che prestano la propria attività in distacco da altre società consorziate, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
- quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2022-2020 supera il milione di euro.

Si propone di mantenere la partecipazione

4) SEV DATA Società Cooperativa l'ente partecipa alla società cooperativa con una quota di partecipazione irrisoria che ammonta allo 0,266%, dettata solo dalla possibilità di avere dei vantaggi economici per le prestazioni svolte a favore dell'ente. Data il tipo di società e il tipo di partecipazione l'ente non ha alcuna possibilità di intervenire nell'amministrazione della società se non quella di recedere, ritenuto antieconomico.

Si propone di mantenere la partecipazione

6. Conclusioni

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30.12.2021, la ricognizione effettuata prevede il seguente piano di razionalizzazione:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA S.P.A.	03278040245	1,57%	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua e raccolta e gestione rifiuti solidi urbani	Mantenimento
SEV DATA Società Cooperativa	02417080211	0,266%	Consulenza e sostegno e prestazione servizi alle migliori condizioni possibili a favore soci operanti nei settori energetico e utility in genere	Mantenimento

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA DETENUTA DALL'ENTE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
ETRA ENERGIA S.R.L.	04199060288	0,77%	Mantenere la partecipazione societaria per consentire ulteriori valutazioni nell'ambito del prossimo piano industriale di Etra
ASI S.R.L	04038770287	0,31%	Mantenere la partecipazione societaria, conservando quale obiettivo la riduzione dei costi di funzionamento
VIVERACQUA SCARL	04042120230	0,19%	Mantenere la partecipazione societaria

Il Comune di Rossano Veneto non rileva partecipazioni dirette non più detenute, alla data del 31.12.2022 o alla data di adozione del presente provvedimento di razionalizzazione, a seguito procedure di alienazione, cessione della partecipazione a titolo gratuito, recesso dalla società, messa in liquidazione o fusione della società.

Il Comune di Rossano Veneto non rileva partecipazioni dirette detenute, alla data del 31.12.2022 o ancora detenute alla data di adozione del presente provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata una misura di razionalizzazione.